



COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE

Originale

Deliberazione Commissario Straordinario

N° 10 Del 12/04/2017	OGGETTO: IMPOSTA UNICA (IUC). COMPONENTE TASI, CONFERMA AZZERAMENTO PER L'ANNO 2017.
---------------------------------------	---

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 12.30 presso questa sede comunale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

nella persona del Dott. CAPPELLI Francesco, nominato dal Prefetto di Frosinone con Decreto n. 33294 del 20 dicembre 2016 , con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. COLACICCO Maurizio, che provvede alla redazione del Verbale.

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata, corredata dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000;

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data: 12/04/2017

Il Responsabile del servizio
Laudazio Marisa Andreina

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data: 12/04/2017

Il Responsabile del servizio
Laudazio Marisa Andreina

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta del responsabile del servizio Tributi che si riporta integralmente:

“Il Responsabile del Servizio Tributi

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

Visto il comma 683, art. 1, della citata Legge 147/2013 che recita:

683. il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,....omissis le aliquote dalla TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Dato atto che:

i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.° 446, possono:

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- innalzare di un ulteriore 0,8 per mille l'aliquota massima del 2,5 per mille, come previsto dal D.L. 6.3.2014 n.° 16, finalizzando però tale innalzamento alla previsione di riduzioni per la prima casa;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n.° 201/2011 convertito dalla legge n.° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n.° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non può essere superiore all'aliquota massima consentita

dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della Legge n.° 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le

scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in

modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

- lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo se possibile l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte dell'Ente impositore;

Vista la propria deliberazione n. 2 del 22.04.2014 di approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, Regolamento che disciplina anche la componente TASI;

Di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella Legge di Stabilità anno 2017 (legge n. 232/2016 pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016), che introduce al comma 42 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli Enti Locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai Comuni rispetto a quelle in vigore nell'anno 2016 (con parziale eccezione per la TARI);

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2017 la possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: **"L'aliquota di base dalla TASI è pari all'1 per mille, il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento...."**;

Atteso che, questa Amministrazione ha espresso tale intento, verso la cittadinanza considerando;

- che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;

Ritenuto nell'ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, e in ossequio al dettato normativo vigente sopra richiamato disapplicare la TASI anche per l'anno 2016, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Ritenuto che alla luce della proposta di azzeramento dell'aliquota TASI, non è necessario procedere all'individuazione dei Servizi Indivisibili ed ai loro relativi costi;

Vista la Legge 147/2013 ed in particolare l'art. 1, comma 683;

Visto l'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la

competenza del consiglio, per quanto riguarda ***l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote;***

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 – Decreto Milleproroghe – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, che proroga l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 al 31/03/2017;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di confermare l'azzeramento anche per l'anno 2017 per le motivazioni espresse in premessa le aliquote TASI;
2. Di dare atto che non è necessario, alla luce di quanto indicato al punto 1) del deliberato, procedere, per l'anno 2017, alla individuazione dei servizi indivisibili ed i loro relativi costi;
3. Di delegare il Responsabile del Tributo a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214, come inserito dall'**art. 4, comma 5, lett. I), D.L. 2 marzo 2012, n. 16**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 26 aprile 2012, n. 44 e**, successivamente sostituito dall'**art. 10, comma 4, lett. b). D.L. 8 aprile 2013, n. 35**, convertito nella legge 64/2013;
4. Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.° 267, è allegata al Bilancio Preventivo 2017."

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio tributi ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Tributi come illustrata e riportata in premessa;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, di provvedere al fine di garantire il celere avvio dei procedimenti collegati, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Commissario Straordinario
Dott. CAPPELLI Francesco

IL Segretario Comunale
Dott. COLACICCO Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

**IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
MATTIA ROSINA**

Il presente atto diviene esecutivo in data 12/04/2017

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

)

**Il Resp. del Serv. Segr. Generale
MATTIA ROSINA**

DELIBERA COMMISSARIALE DI CONSIGLIO n.10 del 12/04/2017